

La presente deliberazione viene affissa il 26 FEB. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 83 del 23 FEB. 2007

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sentenza n. 138/07 Ocone Antonio c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Ventitue del mese di Febbraio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
 IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 138/07 il Tribunale BN condannava il sig. Ocone Antonio al pagamento della somma di € 3098,00;

Con determina n.144/07 si procedeva al conferimento dell'incarico all'Avvocatura Provinciale per il recupero delle somme;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle


attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa per il recupero delle somme in danno di Ocone Antonio in virtù di sentenza Tribunale Bn n. 138/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 144/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 144/07 ed autorizzare la promozione del giudizio per il recupero delle somme in danno di Ocone Antonio in virtù di sentenza Tribunale Bn n. 138/07;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 146 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267.

BENEVENTO 26 FEB. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26 FEB. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 14 MAR. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 14 MAR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per
Es SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____
Revisori dei Conti 1718
> Nucleo di Valutazione 28/02/07
Conferenza Conf. Conf.

il _____ prot. n. ES 2134
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. 15.3.07
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica
in persona del Giudice Dr. Roberto Melone
pronunciato la seguente

SENT. 138/07
R.G. 1521/05
Cron. 12/18/07
Rep. //

S e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n°1521/05 R.G. discussa
all'udienza del 26.1.07 avente ad oggetto:

opposizione avverso ordinanza ingiunzione.

t r a

Ocone Antonio e Ra.Col. Trasporti s.n.c. in persona
del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Paupisi
(BN) alla via Pagani n.45 presso lo studio dell'Avv.
Patrizia Pastore che lo rappresenta e difende giusta
mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio;

Agg. Oggetto:
Opposizione
avverso ordi-
nanza in-
giungibile -

A T T O R I

e

Provincia di Benevento, in persona del Presidente,
l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo
Catalano e Candido Volpe giusta procura a margine
dell'atto di costituzione, determina n.570/05 e

M



delibera di G.P. n.714, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Provinciale di Benevento;

C O N V E N U T A

Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 26.1.07 come da verbale che qui si abbia per riportato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dell'aprile 2005 gli opposenti esponevano che il 3.5.03 veniva elevato dalla Polizia Prov.le di Benevento verbale di accertamento n.632 concernente la violazione degli artt.15 e 52 del Dlt.22/97 avente ad oggetto trasporto di rifiuti non pericolosi; per aver trasportato 4.000 litri di acque reflue senza possedere il formulario di identificazione relativo al prelievo e allo scarico dei detti rifiuti; avverso il detto verbale veniva proposta opposizione innanzi a questo Tribunale che con sentenza n.2193/04 rigettava l'opposizione confermando il verbale opposto; detta sentenza non veniva notificata ai ricorrenti, anche ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnativa, né tanto meno veniva formalizzata da parte della Provincia alcuna richiesta di pagamento della sanzione applicata paria €.3.098,00; in sede di opposizione, in ogni caso, non veniva richiesta l'applicazione di una sanzione diversa; la motivazione del mancato deposito



Provincia, dopo la sentenza emessa dal Tribunale relativamente al verbale di accertamento e contestazione, non era tenuta a formulare alcuna richiesta agli opposenti. L'opposizione andava quindi rigettata; spese vinte.

In mancanza di richieste istruttorie, all'udienza odierna la causa veniva decisa dandosi lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto adducendo quale motivo di illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione il fatto che la sentenza con cui veniva rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non era stata notificata né era stata formalizzata alcuna richiesta di pagamento della sanzione applicata pari a €.3.098,00.

In buona sostanza l'opponente lamentava essere ancora nei termini per pagare la sanzione in misura ridotta, come indicato nel verbale di accertamento e che il mancato deposito di scritti difensivi, dopo la proposizione di una opposizione conclusasi con la conferma del verbale di accertamento, non poteva giustificare l'applicazione della metà della sanzione edittale.

17

eccezione solo per le contravvenzioni al codice della strada, relativamente alle quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in forza della normativa speciale prevista al riguardo, possiede potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo ed a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione: per le altre violazioni soggette alla disciplina generale della legge n. 689 del 1981, il verbale di accertamento è privo di tale potenziale efficacia, e non è, quindi, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale. (Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 2004, n. 20167).

La pendenza del giudizio ha determinato una comprensibile situazione di "attesa" dell'amministrazione che se avesse emesso in costanza del giudizio di opposizione, l'ordinanza ingiunzione, avrebbe determinato un ulteriore giudizio.

Una volta decisa la prima opposizione si è creata una situazione non prevista dalla legge (proprio perché non è consentita l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione) in ordine ai tempi in cui doveva riprendersi il procedimento sanzionatorio

quanto sopra chiarito (possibilità per gli opposenti, al momento dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, di avvalersi ancora del pagamento in misura ridotta), determinato in conformità alla richiesta dell'opponente.

La particolarità della vicenda (iniziale proposizione da parte dell'odierno opponente di un ricorso avverso il mero verbale di accertamento e contestazione con conseguente difficoltà di individuazione del principio giuridico da applicare per il prosieguo del procedimento sanzionatorio) impone la totale compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Ocone Antonio avverso l'ordinanza-ingiunzione n.2542/05 emessa dalla Provincia di Benevento, *contrariis reiectis*, così provvede:

- a) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto condanna Ocone Antonio al pagamento della somma recata dalla detta ordinanza-ingiunzione rideterminata in €.3.098,00;
- b) compensa le spese di causa.

Benevento, 26.1.07

IL GIUDICE

Dr. Roberto Melone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 GEN. 2007

Benevento,

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Bianca